

Il consorzio Polieco tiene aperta la questione degli imballaggi

*martedì 5 febbraio 2008*

È in corso di notificazione l'appello proposto dal Consorzio PolieCo contro la sentenza del Tribunale di Roma n.° 16818 del 2007.

Con essa – avuto esclusivo riguardo al pregresso regime determinatosi sotto la vigenza del d. Lgs. n. 22/1997 (c.d. “decreto Ronchi”) e, quindi, del tutto irrilevante ai fini del regime attuale regolato dal d. Lgs n. 152/2006 nel testo novellato dal recentissimo d. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – non è mancato chi abbia tentato di sostenere che sarebbe stata risolta la questione degli shoppers e di pochi altri beni sui quali era sorta contestazione sulla loro qualificazione come “imballaggi”.

Una impugnativa della sentenza in parola si impone: e la necessità della detta impugnativa è data non tanto da un effettivo e concreto rilievo della sentenza stessa (che non c'è), quanto dalla pretestuosa interpretazione che di essa ne è stata data dal CONAI e che fa sì che le imprese possano essere indotte ad adottare un comportamento pregiudizievole non solo per la salvaguardia dell'ambiente ma anche pregiudizievole agli interessi propri e di quelli dei Consorzi.

La sentenza, peraltro, per quanto riferita al regime pregresso, ha tratto elementi di convincimento dal d. Lgs. n. 22/1997 e dalla precedente versione del d. Lgs. n. 152/2006: com'è note le recenti modifiche introdotte col d. Lgs n. 4/2008, avendo cambiato il quadro normativo - e così attuando anche una differente qualificazione degli imballaggi e del loro regime - devono necessariamente portare a conseguenze differenti da quelle ritenute in primo grado dal Tribunale di Roma.

Rimane del tutto aperta, infine, la questione degli shoppers. La soluzione data sempre in primo grado dal Tribunale di Roma, si basa su una interpretazione non corretta di un indirizzo comunitario, che già in sede europea è oggetto di revisione e ripensamento (come si evince da numerosi segnali e lavori in corso in sede legislativa europea). Sta di fatto che gli shoppers costituiscono un'anomalia nel sistema e che il loro effettivo utilizzo e le modalità della loro commercializzazione (che in Italia è differente rispetto al resto d'Europa) non consentono di potere accettare la soluzione intanto data.

In buona sostanza il Consorzio PolieCo con l'interposto appello intende ribadire non solo doverosamente l'assoggettabilità al contributo ambientale PolieCo di beni che ad esso tradizionalmente fanno e continuano a fare riferimento (dai pallett ai film di vario genere) e di cui lo stesso consorzio si fa carico, quanto impedire che si determini uno stato di incertezza che possa favorire sacche di evasione favorendo quella distorsione del mercato e della concorrenza tra chi segue una norma e chi un'altra, così evitandosi che si crei un danno economico per gli imprenditori del settore.